



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane
Sett. Stato Giuridico ed Economico Personale Docente

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n. 2341/2013

prot. n. 0039910 del 02/07/2013
classif. VII/4

Il Rettore

VISTO il D.R. del 29 ottobre 2012 n.3689 con il quale è stato emanato il nuovo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.261 del 08 novembre 2012;

VISTO il D.P.R.382/80;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l'articolo 53;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la "Disciplina dei criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università di Roma "La Sapienza" a svolgere incarichi retribuiti" approvata nella seduta del Senato Accademico del 2 ottobre 1998;

VISTA la deliberazione n.206/13 del Senato Accademico, seduta del 23 aprile 2013, di approvazione con modifiche del "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai professori e ricercatori";

VISTA la deliberazione n.88/13 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 7 maggio 2013, con la quale è stato approvato nella stesura modificata il predetto Regolamento;

CONSIDERATA la richiesta chiarimenti dell' Amministrazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (nota n.31025 del 23.5.2013) in merito alla compatibilità con lo status di docente universitario dell'incarico di amministratore non esecutivo e indipendente, ex art.147 ter, c.4 del D.Lgs. 24.2.1998 n.58;

VISTA la deliberazione n. 295/13 del Senato Accademico, seduta del 13 giugno 2013, con la quale è stato approvato, con ulteriori modifiche e in via definitiva, il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari" subordinando l'efficacia della norma contenuta nell'art.6, c.2 del medesimo Regolamento al positivo riscontro della nota (n.31025 del 23.5.2013) inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica

DECRETA

l'emanazione, nel testo allegato, del "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari", subordinando l'efficacia della norma contenuta nell'art.6, c.2 del medesimo Regolamento al positivo riscontro della nota (n.31025 del 23.5.2013) inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL RETTORE

MRS



Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori dell'Università di Roma 'La Sapienza'.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art.53 del D.Lgs.165/01 e successive modifiche e dell'art.6 della Legge 240/10 disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali - esclusi gli incarichi per attività didattiche per i quali si rinvia allo specifico regolamento - da parte dei professori, ricercatori anche a tempo determinato e assistenti del ruolo ad esaurimento.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei confronti dei professori e ricercatori di materie cliniche che prestano servizio presso strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale si rinvia alla specifica normativa.

Il presente regolamento non si applica, inoltre, alle attività derivanti da contratti stipulati con terzi dalle strutture dell'Ateneo, che sono oggetto di distinta regolamentazione.

Articolo 2 – Attività vietate

Ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente, il personale - a cui il presente Regolamento è rivolto - non può esercitare, in nessuna forma, attività commerciale, industriale e artigianale, né svolgere attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto.

E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, secondo quanto dettato dal D.M. 10 agosto 2011, n.168 in attuazione di quanto previsto all'art.6, c.9, Legge 240/10 e dallo specifico Regolamento d'Ateneo.



E' vietato svolgere, anche indirettamente, qualsiasi attività che determini un conflitto di interesse con l'Università.

Si determina una situazione di conflitto di interesse, quando il docente svolga attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Ateneo, nonché attività, anche di natura professionale, in favore di terzi controinteressati.

A titolo di esempio si menziona:

- a) la docenza non autorizzata in altre Università;
- b) incarichi di responsabilità accademica o gestionale in altre Università, anche telematiche, esclusa quella partecipata da Sapienza.

CAPO I

Disposizioni per Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari a TEMPO PIENO

Articolo 3 – Attività incompatibili

E' fatto divieto ai docenti a tempo pieno di esercitare qualsiasi attività libero-professionale a favore di terzi, ossia quelle attività non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

Articolo 4 – Attività compatibili previa autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione:

- a) lo svolgimento di incarichi amministrativo-gestionali presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
- b) la partecipazione a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto alle lettere i) ed n) del successivo articolo 5;
- c) la partecipazione a concorsi di idee;
- d) le perizie giudiziarie e le consulenze tecniche;
- e) le attività di direzione scientifica e di istituzioni di ricerca riconosciute.
- f) attività di ricerca o di collaborazione alla ricerca con istituzioni private non riconosciute, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3 ed all'art.8;

Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:



- 1) l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
- 2) un impegno tale da pregiudicare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali;
- 3) una situazione anche potenziale di conflitto di interessi con l'Università.

Articolo 5 – Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

E' consentito svolgere, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali, senza la necessità di autorizzazione, le seguenti attività, anche retribuite:

- a) valutazione e referaggio;
- b) partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;
- c) partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore;
- d) lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici;
- e) attività di coordinamento di progetti di ricerca o di collaborazione scientifica o di partecipazione a gruppi di ricerca tra istituzioni pubbliche e/o di ricerca riconosciute nonché di consulenza a istituzioni non profit non riconducibili ad esercizio di attività libero-professionale;
- f) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- g) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica Amministrazione;
- h) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
- i) incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
- j) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo;
- k) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- l) esercizio delle cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo;
- m) partecipazione a procedure concorsuali per la docenza universitaria che costituiscono obbligo istituzionale;



- n) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

I professori e i ricercatori possono, altresì, svolgere attività di progettazione preliminare, definitiva e di supporto ai RUP secondo i termini e le modalità espresse dall'Autorità di Vigilanza con deliberazione n.11 del 2.4.2008 e in conformità ai regolamenti interni dell'Ateneo su tale materia.

Capo II

Disposizioni per Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari a TEMPO DEFINITO

Articolo 6 – Attività compatibili

I professori e i ricercatori a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime a tempo pieno, possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative e, in ogni caso, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali.

I Professori e i ricercatori universitari, a tempo definito, possono svolgere, previa autorizzazione, incarichi presso enti o società con scopo di lucro, su designazione degli stessi enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, c.4 del D.L.gs 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso, l'autorizzazione non può avere una validità pluriennale".
(L'efficacia della norma contenuta nel presente comma è subordinata al positivo riscontro della nota di chiarimenti inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica)

Articolo 7 – Attività incompatibili

Resta fermo che le attività di cui al precedente art. 6 sono da considerarsi vietate qualora determinino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, così come riportata dal precedente art. 2, ultimo capoverso, ovvero non consentano il pieno rispetto dei propri obblighi istituzionali.



CAPO III

Procedura di autorizzazione

Articolo 8 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere verificata dagli Organi competenti:

- a) la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime di impegno a tempo pieno e con le fonti normative in materia;
- b) la natura, la durata, il tipo di incarico;
- c) la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- d) il carattere occasionale dell'incarico;
- e) il rispetto del limite di cui all'art.3, comma 44, Legge 244/07 che individua nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione il limite del cumulo degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze percepite dall'interessato al lordo nell'anno solare.

L'attività medesima deve essere svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non può prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

Articolo 9 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione è presentata al Preside della Facoltà di appartenenza e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nominativo del dipendente e relativo codice fiscale;
- b) il soggetto che intende conferire l'incarico, precisando la natura giuridica dello stesso, il codice fiscale e/o la Partita IVA, nonché la sede legale del medesimo;
- c) l'oggetto dell'incarico;



- d) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, anche presunta, all'impegno effettivamente richiesto;
- e) il carattere occasionale dell'incarico;
- f) il compenso lordo previsto o presunto.

La richiesta deve essere avanzata di norma almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa e, comunque, non oltre 7 giorni dalla comunicazione dell'incarico; l'attività non può in alcun modo avere luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione.

In presenza di incarichi conferiti precedentemente ad assunzione, trasferimento od opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento dei medesimi e per verificare la compatibilità con il diverso regime, deve essere presentata nuova domanda.

Sulle richieste di autorizzazione competente a decidere è il Preside, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza del Docente interessato.

Per il Rettore, la competenza sulle autorizzazioni ad eventuali incarichi extra istituzionali, spetta al Senato Accademico.

Per il Preside spetta al Rettore.

Il Preside, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, valuta la sussistenza delle condizioni per il rilascio della medesima e comunica l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.

Il Preside è tenuto, altresì, a dare immediata comunicazione delle autorizzazioni concesse all'Area Risorse Umane al fine del rispetto del termine di 15 giorni previsto per la comunicazione delle stesse al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si ricorda che ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art.53, D. Lgs.165/2001, commi da 11 a 16 e successive modificazioni (Legge 190/12 art. 1 comma 42 lettera e), le Amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito ai propri dipendenti, devono comunicare, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.



Articolo 10 – Controlli e sanzioni

In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti e doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.Lgs.165/01, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Articolo 11 – Gruppo Ispettivo d' Ateneo

Il Gruppo Ispettivo d'Ateneo, costituito ai sensi del D.R. n. 650 del 21 dicembre 2009, come da D.D. 654 del 20.7.09 e da D.D. 2322 del 14.7.11, effettua le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Qualora venissero riscontrate violazioni le medesime saranno comunicate al Rettore per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 12 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento ovvero in contrasto, si applicano le disposizioni di cui all'art.53, D.Lgs.165/01 e successive modificazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.

Dalla data di approvazione del presente regolamento è abrogata la "Disciplina dei criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università di Roma "La Sapienza" a svolgere incarichi retribuiti" approvata nella seduta del Senato Accademico del 2 ottobre 1998.